



Istituzione di previdenza nel quadro della proparis Fondazione di previdenza arti e mestieri Svizzera

Promemoria: pagamento in contanti in caso di trasferimento in uno Stato UE o AELS

Non è possibile richiedere il pagamento in contanti delle prestazioni a seguito di abbandono definitivo della Svizzera, se la persona assicurata si trasferisce in uno dei Paesi dell'UE/AELS in cui è sottoposta all'assicurazione obbligatoria per la vecchiaia, invalidità e decesso.

Il pagamento in contanti è consentito per la parte della prestazione di libero passaggio derivante dalla previdenza sovraobbligatoria.

1. Paesi interessati

Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Islanda (EFTA), Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia (EFTA), Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Principato del Liechtenstein (EFTA), Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria.

2. Persone interessate

Ne sono interessati sia i lavoratori dipendenti che indipendenti.

Anche le persone che dopo la partenza avviano un'attività lavorativa indipendente in un Paese dell'UE/AELS non possono richiedere alcuna liquidazione in contanti, se sono assicurate obbligatoriamente in questi Paesi.

3. Prestazioni interessate

Ne è interessata soltanto la parte della prestazione di libero passaggio derivante dalla previdenza professionale obbligatoria.

La parte della prestazione di libero passaggio derivante dalla previdenza sovraobbligatoria come pure le prestazioni in caso di invalidità o vecchiaia e i prelievi anticipati nel quadro della promozione della proprietà abitativa non ne sono invece interessati.

4. Che cosa succede con gli averi di previdenza che non possono essere versati in contanti?

La parte obbligatoria della prestazione di libero passaggio resta vincolata in Svizzera (conto o polizza di libero passaggio o istituto collettore) e può essere percepita in contanti quale prestazione di vecchiaia al più presto cinque anni prima dell'età ordinaria di pensionamento (donne: da 59 anni, uomini: da 60 anni).

Un trasferimento delle prestazioni di libero passaggio a un istituto di previdenza in uno Stato dell'UE o AELS non è possibile.

5. Caso speciale: Principato del Liechtenstein

Una liquidazione in contanti della prestazione di libero passaggio (derivante dalla parte obbligatoria e sovraobbligatoria della previdenza professionale) non è possibile in caso di abbandono definitivo della Svizzera, se la persona assicurata si trasferisce nel Principato del Liechtenstein.

La prestazione di libero passaggio deve essere trasferita all'istituto di previdenza del Liechtenstein come se fosse un istituto svizzero.

6. Obbligo di verifica della cassa pensione

La persona assicurata è tenuta a dimostrare che sono soddisfatte le condizioni per il pagamento in contanti. La cassa pensione svizzera verifica se tale prova è stata fornita.

Il fondo di garanzia LPP ha stipulato accordi con le autorità dell'assicurazione sociale di vari Paesi sulla collaborazione per l'accertamento dell'assoggettamento alle assicurazioni sociali nonché elaborato rispettivi moduli di richiesta. Se una persona si trasferisce in uno di questi Stati, può richiedere al fondo di garanzia LPP un modulo di richiesta specifico del Paese per l'accertamento dell'assoggettamento alle assicurazioni sociali. Se una persona si trasferisce in uno Stato con cui non è stato stipulato alcun accordo sulla verifica dell'assicurazione, può comunque rivolgersi al fondo di garanzia LPP per l'accertamento dell'assoggettamento alle assicurazioni sociali e inoltrare il modulo di richiesta generale.

Fondo di garanzia LPP
Ufficio di direzione
Eigerplatz 2
Casella postale 1023
3000 Bern 14

Tel: 031 380 79 71

Fax: 031380 79 76

E-Mail: info@verbindungsstelle.ch

Internet: www.sfbvg.ch ->Organismo di collegamento -> Pagamento in contanti